

**Tribunale di Verona***Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate***Nella procedura esecutiva iscritta al n. RE 326 /2024****IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.7.2026;

visto il ricorso ex art. 591 ter Cpc del professionista delegato del 5.6.2026;

considerato che la mancanza agli atti della denuncia di successione non costituisce circostanza impeditiva della vendita coattiva disposta dal Giudice dell' Esecuzione;

rilevato tuttavia che la indicata omissione potrebbe determinare l'impossibilità di rivendere gli immobili aggiudicati o di concedere diritti reali (in particolare ipoteche) a terzi sugli stessi immobili, ai sensi dell'art. 48 D. L.vo 346/90, se non previa presentazione della relativa denuncia di successione e pagamento delle relative imposte di successione;

ritenuto al riguardo che - **previa espressa indicazione da parte del professionista delegato nell'avviso di vendita** - sarà onere dell'aggiudicatario verificare presso l'Agenzia delle Entrate gli importi dovuti, anche al fine della voltura catastale a proprio favore;

P. Q. M.

invita il notaio delegato a proseguire nelle operazioni di vendita, con espressa indicazione delle superiori circostanze nell'avviso di vendita.

Si comunichi.

II GIUDICE DELL'ESECUZIONE

 Francesco Fontana

























